

A. DE GRAMONT-LEASPARRE: *L'idée de finalité. Finalité générale et finalité individuelle*, 1 vol. di pag. 163, Paris, Alcan 1916.

Vi ha una finalità nel mondo? Vi ha per ciascuno di noi un destino ultramondano. L'a. dice che, sino a poco tempo fa, si trattava il problema della finalità nel mondo come un problema della esistenza del male. Donde viene la sofferenza? Avrebbe essa la sua compensazione in un altro ordine di cose? Oggidì si tratta soprattutto di sapere se il movimento degli esseri animati è retto o no da una idea di finalità; e tale problema è stato posto al primo piano della discussione dall'immenso successo avuto dalla teoria dell'evoluzione. La maggior parte degli scienziati ritiene che si possa far a meno della idea di finalità. Non vi è necessità di dire che tutte le leggi dell'universo funzionano per vantaggio di un essere che sarebbe l'uomo (finalità esterna). Sotto la pressione di forze diverse ciascun organo si adatta ai bisogni dell'essere, da che risulta il bene dell'insieme. Ma, osserva l'a., mutazioni brusche o variazioni insensibili, germi preformati e che più tardi si sviluppano, tutto ciò è della finalità interna, e la finalità interna è altrettanto reale di quella esterna. Il trasformismo, per quanto estremo, l'evoluzionismo, per quanto ultramaterialista, essi stessi debbono ammettere la finalità in tutti gli esseri.

Ma, oltre alla finalità, vi ha per l'uomo un destino ultramondano? La nostra sopravvivenza è richiesta dall'istinto di conservazione e dallo istinto di giustizia che è in noi. E i nostri istinti non si accontentano di una certa esistenza ideale. Occorre loro anche la vita personale prolungata.

A questo riguardo il dogma cristiano della risurrezione si accorda in modo eccellente con le nostre aspirazioni e anche con gli insegnamenti della psicofisiologia contemporanea che insistono sulla parte dell'organismo in tutte le nostre aspirazioni superiori.

Tale è la trama dello studio contenuto in questo volume e condotto dall'autore con dottrina e con solidità di ragionamento. Forse non si potrà essere d'accordo su alcuni punti particolari, ma nell'insieme esso resta una esposizione che tornerà certamente utile per la dimostrazione di una dottrina contro alla quale invano si provano i seguaci del positivismo.

L. R.

A. RAVÀ: *Introduzione alla filosofia del diritto*, un volume di pag. 44, Roma, Athenaeum 1919.

Opportuna in questo brutto quarto d'ora, che attraversa la filosofia del diritto, è la pubblicazione del presente scritto del Prof. Ravà dell'Università di Palermo. Quanti ignorano quali siano i problemi di spettanza di questa disciplina, vi troveranno ciò che fa al caso loro e cioè la determinazione precisa e rigorosa del posto, che occupa la filosofia del diritto nel sistema del sapere in generale e di quello giuridico in particolare, e la dichiarazione dei compiti che essa si propone. Così è

ANALISI D'OPERE

da sperare, salvo non siano in mala fede, si persuaderanno una buona volta della esistenza di una tale disciplina, della sua necessità ed utilità, e smetteranno — vogliamo sperare — quella campagna contro la stessa, che certamente non è tale da fare onore alla cultura italiana.

Del Ravà, delle sue idee e del suo punto di vista filosofico e filosofico-giuridico parecchie volte ho avuto occasione di occuparmi: una prima volta, recensendone il volume: *La classificazione delle scienze e le discipline sociali* Roma, Loescher, 1904, nella *Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie* (Annata 1904); una seconda volta nella *Rivista Filosofica* (fascicolo Maggio-Giugno 1907) recensendone l'opuscolo: *I compiti della filosofia di fronte al diritto*. Roma, 1907; una terza volta infine nel nostro saggio: *Teoria pura e teoria empirica nel diritto*, 1912, Palermo, a proposito del volume del Ravà: *Per una dottrina generale del diritto* 1911. Nello scritto in esame il Ravà riassume e condensa per l'appunto le idee ed i principî propugnati negli scritti precitati. L'opuscolo del Ravà si raccomanda per la chiarezza e la perspicuità della esposizione, per l'ordine della trattazione e soprattutto per quella serietà scientifica, che contraddistingue del resto tutta la produzione dell'A.

Il Ravà — riteniamo che un riassunto del suo pensiero, per quanto assai breve, riuscirà utile ai lettori — concepisce la filosofia come disciplina distinta ed autonoma rispetto alle scienze particolari; secondo il Ravà essa ha un punto di vista, che le è particolare, avendo a suo oggetto le supreme valutazioni umane. Le partizioni fondamentali della filosofia sono pertanto tre: *logica, etica, estetica*, ma disciplina filosofica a sè è pure la filosofia del diritto, in quanto il principio giuridico, pur avendo stretti rapporti con quello etico, gode di una autonomia, che rende possibile la filosofia del diritto come disciplina per sè stante.

E però tre sono i problemi della filosofia del diritto:

a) problema del *fondamento del diritto*, se sia cioè possibile stabilire i supremi criterî del giusto e dell'ingiusto. Questa parte della filosofia del diritto si può chiamare *metafisica del diritto*, in quanto è una ricerca di carattere speculativo, che eccede sorpassa il mondo dei fatti, dei fenomeni;

b) problema del *concetto del diritto*. Si tratta di stabilire le caratteristiche dell'ordinamento giuridico in genere, giusto od ingiusto che sia. Questa parte della filosofia del diritto si può chiamare *teoria generale del diritto*, in quanto essa elabora i concetti comuni a tutti i varî rami dell'ordinamento giuridico e studia i varî elementi del concetto generale di diritto;

c) problema dell'*evoluzione giuridica*. Si tratta di stabilire l'origine del diritto, le leggi della sua evoluzione, il significato ed il senso di questa evoluzione, nonché il termine od il fine di essa. Siamo di fronte ad una vera e propria *filosofia della storia del diritto*.

La filosofia del diritto inoltre, secondo il Ravà, oltrecchè si distingue, come è chiaro, dalle scienze giuridiche particolari, è una disciplina filosofica speciale, pur non potendo i problemi di essa essere convenientemente trattati se non in comunione con tutti gli altri problemi filosofici.

La fil. del diritto ha inoltre rapporti con l'etica, con la teologia, con la economia, con la sociologia e con la politica. Nell'ultimo capitolo infine l'A. tratta del posto che tiene la filosofia del diritto negli studi di giurisprudenza e del metodo che le è proprio.

Lo scritto del Ravà, quanto alla concezione della filosofia ed alla classificazione delle discipline filosofiche, che propugna, si riannoda all'indirizzo criticista, sostenuto in Germania dal Windelband. È il Windelband infatti che, in opposizione alla concezione per la quale la filosofia sarebbe disciplina sintetizzatrice e coadiutrice dei risultati delle singole scienze, considera la filosofia invece quale *scienza critica dei valori universali (die kritische Wissenschaft der allgemeingültigen Werte)* e distingue in essa tre parti fondamentali: logica, etica, estetica. Una tale concezione è condivisa e difesa in Italia dal Bartolomei fin dai suoi primi scritti e più recentemente nelle sue: *Lezioni di filosofia del diritto*, Napoli, 1914, p. 3 e seg. Quanto poi alla teoria dei compiti, che sarebbero secondo il Ravà di spettanza della filosofia del diritto, noi siamo d'accordo in generale con lui circa i tre problemi che questa disciplina è chiamata a risolvere; e però non arriviamo a comprendere, come, ammessa quella concezione della filosofia generale quale disciplina determinatrice di *valori, di norme*, possa esservi posto poi nella filosofia del diritto per la ricerca del concetto del diritto e per quella circa la origine e lo sviluppo storico del diritto.

L'A. senza dubbio in uno scritto di poche pagine non ha potuto svolgere completamente il suo pensiero; e però certo dipende da questa circostanza, se a noi questi due compiti attribuiti alla filosofia del diritto non sembrano discendere logicamente dalla concezione della filosofia, sostenuta dall'A. a quindi non appaiono in perfetta armonia con siffatta concezione,

Un altro punto che avrebbe bisogno di qualche dilucidazione e chiarimento per parte dell'A., è quello che si riferisce ai rapporti tra la filosofia del diritto, quale trattazione dei principj di giustizia, e la stessa, quale dottrina generale dell'ordinamento giuridico. L'A. a p. 36 dice solo di sfuggita che filosofia del diritto, quale dottrina dell'ordinamento giuridico vien fatta *alla luce* dei principj filosofici stabiliti nella trattazione dei principj di giustizia. Non risulta abbastanza manifesto il nesso a queste due parti della fil. giuridica,

Concludiamo questa breve recensione, augurando, nell'interesse degli studi che coltiviamo, che presto l'A. alla Introduzione voglia far seguire la trattazione e lo sviluppo dell'organismo proprio della filosofia del diritto; così anche l'attuazione e l'applicazione dei principj stabiliti nello scritto presente porterà luce e chiarimento sopra tutto quanto il pensiero dell'A.

EUGENIO DI CARLO

Prof. dell'Università di Camerino